

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

**«METROPOPOLARE APS»**

**1 – Denominazione**

La libera Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro denominata «**METROPOPOLARE APS**», svolge la sua attività ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

**2 – Sede e durata**

L'Associazione ha sede nel Comune di Prato ed ha durata illimitata.

**3 - Scopo**

L'Associazione si riconosce nella partecipazione democratica e nelle pari opportunità, nei valori della libertà, della giustizia, della pace, della equità sociale, della solidarietà e della tutela dell'ambiente espressi in questo stesso Statuto, ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza tra gli Associati.

L'Associazione opera con lo scopo di favorire la comunicazione dei cittadini tra loro e con le comunità locali e le istituzioni, sperimentando e proponendo nuove modalità ed opportunità di partecipazione culturale, civile, sociale e politica.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera A, art. 5 Codice del Terzo settore);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (lettera D, art. 5 Codice del Terzo settore);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lettera E, art. 5 Codice del Terzo settore);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F, art. 5 Codice del Terzo settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 Codice del Terzo settore);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educative (lettera L, art. 5 Codice del Terzo settore);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera R, art. 5 Codice del Terzo settore);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera V, art. 5 Codice del Terzo settore);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W, art. 5 Codice del Terzo settore);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera Z, art. 5 Codice del Terzo settore).

Al fine di realizzare le suddette attività, l'associazione:

- promuove, sostiene e organizza attività di produzione e diffusione culturale nei settori artistico-visuale, musicale, teatrale, cinematografico, editoriale, telematico, di informazione multimediale, radiofonica e televisiva, privilegiando, altresì, quei progetti e quelle produzioni che siano particolarmente attente ai problemi della ricerca, della sperimentazione e della innovazione linguistica e contenutistica;
- contribuisce allo sviluppo di reti formali ed informali di interazione e collaborazione nel settore privato e pubblico;
- promuove l'ideazione e organizza l'offerta di servizi e consulenze artistiche, promulgativi degli scopi statutari, a persone, ad enti di qualsiasi natura giuridica ed ad imprese, in particolare del terzo settore;
- sostiene l'attività di ricerca, sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione multimediale;
- valorizza, in particolare, la creatività e le produzioni culturali dei giovani mediante l'organizzazione e la partecipazione ad eventi artistici favorendo l'incontro tra produzione artistico-creativa e mercato, anche promuovendo la realizzazione di un archivio nelle diverse discipline;
- promuove e sostiene iniziative di coinvolgimento attivo e partecipato della popolazione sui temi della multiculturalità e multietnicità, interventi di cooperazione e sviluppo internazionale per contrastare disuguaglianze ed esclusioni, favorire la tolleranza e la convivenza civile, per l'effettiva attuazione dei diritti umani;
- valorizza il lavoro, in tutte le sue forme, come riferimento indispensabile di determinazione delle scelte di sviluppo evidenziandone le capacità e le competenze, estendendo tutele e diritti fondamentali anche alle fasce meno protette;
- opera a tutela dei consumatori di beni e degli utenti dei servizi;
- contribuisce alla riqualificazione urbana attraverso la proposta e la progettazione di interventi ed infrastrutture, di nuovi spazi ed opportunità per lo sviluppo equilibrato e la vivibilità della città e del Territorio;
- sostiene attività di studio e ricerca a carattere sociale, giuridico, tecnico, scientifico, economico, statistico in ordine a temi riguardanti la comunicazione e l'informazione, la cultura, l'economia, l'organizzazione sociale e professionale, la tutela dell'ambiente, la politica, la tutela della salute, la gestione

del territorio e più in generale i rapporti, i diritti ed i doveri dei cittadini;

- organizza, pubblicizza, coordina, promuove, anche insieme ad altre associazioni o società o enti di qualsiasi natura giuridica, manifestazioni pubbliche, convegni, seminari, congressi, giornate di studio ed approfondimento, corsi di apprendimento e divulgazione, tavole rotonde anche specialistiche sui temi sopra indicati e su tutte le questioni che sono attinenti, anche a vario titolo od anche solo genericamente, agli scopi dell'Associazione;

- organizza, pubblicizza, coordina, e promuove, anche insieme ad altre associazioni o società o enti pubblici di qualsiasi natura giuridica, feste, spettacoli, incontri, attività editoriali, anche per via telematica, attività radiofoniche e televisive, fiere ed eventi culturali ed artistici;

- attiva e cura la creazione di archivi - multimediali, bibliografici, musicali ed audiovisivi - anche in collaborazione con altri enti di qualsiasi natura giuridica, istituzioni, imprese, in particolare del terzo settore, di cui tutti i soci possono usufruire in sintonia con il regolamento interno;

- si occupa di progetti di site specific per la riqualificazione di spazi urbani pubblici inutilizzati o degradati.

Per il perseguimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà collaborare e prestare informazioni e consulenze ad enti pubblici e privati, associazioni di categoria, sindacati e ad altre organizzazioni o comitati o società e singoli cittadini, e così contrarre obbligazioni, stipulare contratti, concludere accordi, convenzioni e protocolli di intesa.

L'Associazione, infine, può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la promozione e la partecipazione in altre associazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

#### **4 – Attività diverse e raccolta fondi**

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **5 - Statuto e regolamento**

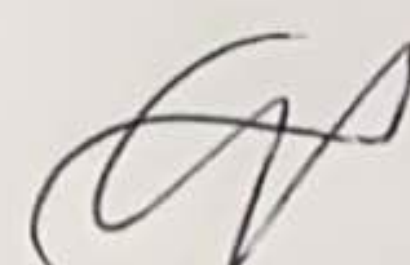
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio direttivo potrà compilare apposito regolamento sottoponendolo successivamente all'approvazione degli Associati riuniti in Assemblea.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile se compatibili con il Codice del Terzo Settore.

#### **6 – Patrimonio, risorse economiche e divieto di distribuzione degli utili**

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Esso è costituito da beni mobili ed immobili, materiali e immateriali che diverranno di proprietà dell'Associazione nonché dal fondo patrimoniale e crediti e liquidità.

Il Fondo patrimoniale Sociale è costituito da quanto versato dai fondatori all'atto della costituzione e degli eventuali versamenti destinanti a patrimonio e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, corrispettivi specifici versati dagli associati per le attività sociali, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, compatibile con l'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 117/2017 e successive modifiche.

## **7 – Associati**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Gli Associati possono essere tutte le persone cittadini italiani o esteri che, accettando il presente statuto ed i regolamenti interni emanati dagli organi competenti, e condividendo gli scopi associativi, ne facciano richiesta secondo le modalità di ammissione stabilite dal Consiglio direttivo.

Chi intenda essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere:

- indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- indicazione dell'effettivo contributo portato agli scopi sociali;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

## **8 - Diritti e doveri degli Associati**

Gi associati hanno tutti il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività associative autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- esaminare i libri sociali.

Essi sono obbligati:

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a partecipare all'attività associativa a seconda delle necessità della stessa, conferendo le proprie capacità ideative, professionali, organizzative, progettuali, artistiche e lavorative;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

## 9 - Perdita della qualifica di Associato

La qualità di Associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte, o per mancato rinnovo dell'adesione e/o mancato versamento della quota sociale o per scioglimento dell'Associazione. Il diritto di recesso dall'Associazione può sempre essere esercitato dall'Associato che non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato, mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo.

L'effetto del recesso decorre dal momento della sua annotazione nel libro associati, da farsi a cura del Consiglio Direttivo entro tre giorni dal ricevimento della lettera.

L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto, su mozione presentata al Presidente e previa delibera con parere favorevole del Consiglio direttivo, nei confronti del Socio che si sia reso insolvente nei confronti dell'Associazione, oppure si sia reso responsabile di comportamenti atti a provocare nei confronti dell'Associazione e/o di singoli Associati gravi danni e rilevanti pregiudizi.

Il Consiglio Direttivo dovrà convocare obbligatoriamente l'escludendo Socio, nella seduta dell'Assemblea che delibera il parere in merito all'esclusione. In tale seduta il Socio, pur non avendo diritto al voto, sarà ascoltato al fine di poter esprimere liberamente la propria difesa. La sua mancata presentazione senza giustificato motivo sarà considerata quale riconoscimento degli addebiti contestati. L'esclusione del Socio comporta la revoca di diritto degli eventuali incarichi assegnati dall'Associazione a favore dell'escluso e l'assegnazione, ad opera dell'organo competente, del medesimo incarico ad altro Socio.

L'esclusione diventa operante negli stessi termini indicati per il recesso.

## 10 - Funzioni delle Cariche Sociali

Sono organi sociali elettivi dell'Associazione:

- Presidente;
- Assemblea generale degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 CTS;
- l'Organo di revisione al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 31 CTS.

I membri degli organi dell'Associazione e comunque i titolari di cariche sono rieleggibili. I membri del Consiglio direttivo non possono partecipare alla discussione ed alla votazione di delibere o provvedimenti afferenti questioni che li riguardano personalmente.

Tutte le cariche sono elettive e possono essere sia a titolo gratuito sia a pagamento.

## 11 - Assemblea

L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria e straordinaria.

La convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché nel territorio nazionale), l'ora e la data della prima e della seconda convocazione, da:

- inviare a mezzo mail o fax o raccomandata o pubblicare sul sito internet dell'associazione o in mancanza/alternativa sui social intestati all'associazione;
  - affiggersi nei locali della sede sociale;
- almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio direttivo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (Presidente, Consiglio Direttivo e Organo di Controllo e revisione qualora attivati) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché l'entità dei loro compensi e dei rimborsi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea ha luogo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Si riunisce, inoltre, quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, o, ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da, almeno, un quinto dei Soci. In questi casi la convocazione deve aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea riunita in forma straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;



- sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

L'assemblea straordinaria, nei casi diversi di cui al precedente comma, è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei  $\frac{3}{5}$  (tre/quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la votazione in assemblea si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà con il sistema della votazione a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Hanno diritto al voto nelle assemblee gli associati che risultano iscritti nel relativo libro. Ogni associato ha un solo voto. Il Socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro Socio, non consigliere, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni Socio delegato non può rappresentare più di tre Soci.

È previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che tale modalità partecipativa sia espressamente prevista nella comunicazione scritta di convocazione.

Potranno partecipare ai lavori dell'assemblea gli associati, nonché singoli cittadini, altre associazioni o società o Enti Pubblici e privati di qualsiasi natura giuridica, i cui scopi siano attinenti, anche a vario titolo agli scopi dell'Associazione, con propri rappresentanti, senza diritto di voto e con diritto di intervento regolamentato dall'Assemblea.

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio.

Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina.

## **12 - Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio direttivo si compone da 3 a 7 (sette) membri compreso il Presidente.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta venga ravvisata la necessità, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta tramite lettera, anche per posta elettronica o altro sistema di comunicazione scritto, da spedirsi a non meno di tre giorni dall'adunanza e, nei casi urgenti, con qualunque mezzo, in modo che i consiglieri ne siano informati, almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.



Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati consiglieri o il Presidente, oppure loro parenti e affini fino al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la parità comporta la reiezione della proposta. Al Consiglio direttivo spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- provvedere alla eventuale nomina del segretario e del tesoriere dell'associazione;
- può affidare ai suoi membri, al segretario dell'associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comune;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, eventualmente nella forma del Rendiconto per cassa, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre l'eventuale Bilancio sociale, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e la proposta di esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

### 13 - Presidente

Il Presidente è l'organo di rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed è il garante della fedele osservanza delle norme statutarie e regolamentari, è eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Adempie, nel modo il più aderente possibile al perseguimento degli scopi sociali, a tutte le funzioni demandategli dal presente statuto spettandogli in particolare:

- curare la predisposizione delle relazioni programmatiche da sottoporre al Consiglio di Direttivo ed alla Assemblea sia ordinaria che straordinaria;
- convocare, fissandone l'ordine del giorno, il Consiglio direttivo e l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- presiedere il Consiglio direttivo;
- convocare l'Assemblea, su delibera del Consiglio di Direttivo
- firmare gli atti ufficiali dell'Associazione;
- sovrintendere al corretto funzionamento delle varie strutture associative;
- vigilare sulla conservazione e sulla tenuta dei documenti dell'Associazione;
- accertare che si operi in conformità degli interessi dell'Associazione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Direttivo può delegare le sue funzioni, in tutto o in parte, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio.

### 14 - Vice Presidente

Sostituisce il Presidente in caso di dimissioni, di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.



In caso di urgenza ed impedimento anche del Vice-Presidente, le funzioni del Presidente sono temporaneamente assunte dal membro del Consiglio direttivo più anziano in ordine di carica e, subordinatamente, di età.

### **15 – Organo di controllo e revisione legale dei conti**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Organo Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro

### **16 - Bilancio di esercizio o Rendiconto per cassa**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'Associazione ha obbligo di redigere un bilancio o un rendiconto annuale.

Il bilancio, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

Entro 4 (quattro) mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere predisposto e deliberato dal Consiglio direttivo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso che deve essere depositato presso la sede sociale, o dove sia destinata la tenuta dei documenti contabile e dei libri sociali, ed approvato dall'assemblea a norma di art. 12 del presente Statuto.

Una volta approvato, il bilancio o rendiconto è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini di legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

### **17 - Bilancio sociale e Informativa sociale**

L'associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, deve:

- redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;



- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

## **18 - Libri**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente che dovrà metterli a disposizione entro 30 giorni.

## **19 - Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione assicura i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

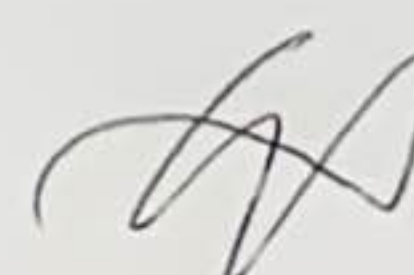
## **20 – Lavoratori**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

## **21- Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto:



- previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore;

- Nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, a fini di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

## **22- Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.